

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1999, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

(BUR n. 54 del 24 maggio 1999)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 13 settembre 1999, n. 27 e 13 novembre 2002, nn. 42 e 43.)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 1bis; art. 3, comma 5; art. 5, comma 3; art. 7, commi 6, 7 e 8; art. 7 bis; art. 7 ter; art. 7 quater; art. 17, commi 7, 8 e 9; art. 25, comma 3; art. 32 bis; art. 37 bis)

RUBRICA 1[^]
Servizi Generali

Art. 1¹

Art. 1 bis

1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 la parola "dodici" è sostituita dalla parola "quindici";

b) all'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo:

"La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.";

c) all'articolo 3, comma 1, il numero "48" è sostituito dal numero "50";

d) all'articolo 3, comma 2, il numero "180" è sostituito dal numero "184";

e) all'articolo 3, comma 3, il numero "700" è sostituito dal numero "704";

f) all'articolo 4, comma 2, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero:

"5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministeri ed altri organismi centrali.";

g) all'articolo 4, comma 2, numero 1) sono soppresse le parole "alla delegazione di Roma";

h) all'articolo 4, comma 3, numero 1) sono eliminate le parole "e Trasporti" nonché le parole "ai trasporti regionali";

i) all'articolo 4, comma 3, numero 5) sono eliminate le parole "e Forestazione" nonché la parola ", forestazione";

l) all'articolo 4, comma 3, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti numeri:

¹Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

"9) Dipartimento Trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali.

10) Dipartimento Forestazione: svolge le attività relative alla forestazione.";

m) all'articolo 40, comma 1, il numero "241" è sostituito dal numero "247" ed il numero "78" è sostituito dal numero "79";

n) all'articolo 40, comma 2, il numero "700" è sostituito dal numero "704".

2. All'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, sono soppresse le parole "per almeno un decennio".

3. Le nomine di competenza regionale inerenti a componenti di organismi esterni alla Regione sono incompatibili con le funzioni di dipendente regionale.

4. Coloro i quali versano nello stato di incompatibilità di cui al precedente comma sono tenuti a rimuoverne le cause entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali si procede d'ufficio a favore della pubblica funzione.

Art. 2²

RUBRICA 2[^]
Territorio

Art. 3³

1.

2.

3.

4.

5. All'articolo 37 ter, comma 12, della legge regionale 22.9.1998, n. 10 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'erogazione dei fondi relativi avviene sulla base di uno specifico programma predisposto e approvato *dal Comune stesso da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale*"⁴.

Art. 4⁵

²Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

³I commi dall'1 al 4 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁴Comma così modificato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

⁵Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 5⁶

- 1.
- 2.
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 200.000.000.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Art. 6⁷

Art. 7⁸

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è aggiunta la seguente lettera:

"g) personale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 34 individuato con la delibera della Giunta regionale n. 5439 del 17 ottobre 1999".
7. All'articolo 50 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è aggiunto il seguente comma:

"4. Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentanti, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso l'utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle ATERP, previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza."
8. Alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

⁶I commi 1 e 2 e dal 4 all'8 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁷Gli articoli 5 e 6 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁸I commi dall'1 al 5 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

- a) all'articolo 9, comma 2, l'importo di "lire 18.000.000" è sostituito con l'importo di "lire 24.000.000";
- b) all'articolo 35, comma 1, punto B¹), l'importo di "lire 18.000.000" è sostituito con l'importo di "lire 24.000.000";
- c) all'articolo 35, comma 1, punto B²), capoversi 1 e 2, l'importo di "lire 18.000.001" è sostituito con l'importo di "lire 24.000.001".

Art.7 bis

1. Alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuna Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.P.) costituisce una struttura organizzativa articolata in un settore amministrativo ed in un settore tecnico, in servizi ed uffici, in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Le funzioni di direzione generale e di coordinamento di ciascuna ATERP sono svolte dal direttore generale, mentre le funzioni direttive amministrative e tecniche, sono svolte rispettivamente da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico.";

- l'art. 10 è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ATERP:

- a) il direttore generale;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il direttore generale dell'ATERP è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, in analogia a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. La nomina deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del direttore generale in carica.

3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori sugli atti relativi alle rispettive competenze.

4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, facendo riferimento agli elenchi di cui alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

5. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dell'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.";

- a) l'articolo 11 è soppresso;
- b) gli articoli 12, 13 e 14 sono sostituiti dal seguente:

"1. Il direttore generale esercita le funzioni già attribuite al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice presidente e al direttore generale dalla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.

2. Il direttore generale può delegare le proprie funzioni tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, individuandole all'interno del relativo regolamento.";

a) all'articolo 15, comma 1, le parole "è nominato dal Consiglio regionale con lo stesso provvedimento di nomina del Consiglio di amministrazione ed" sono soppresse;

b) all'articolo 15, comma 3, le parole "I componenti il collegio possono intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione" sono soppresse;

c) all'articolo 16, sesto comma, le parole "Consiglio di amministrazione" sono soppresse;

d) all'articolo 16, settimo e ottavo comma, le parole "Consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "Direttore generale";

e) al titolo dell'articolo 17 le parole "indennità di carica" sono sostituite dalle parole "gettoni di presenza".

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti delle ATERP, viene effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con la nomina dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti decadono automaticamente e senza ulteriori formalità i consigli di amministrazione, i collegi dei revisori dei conti e i direttori generali nominati a norma della legge 30 agosto 1996, n. 27 ed in carica alla stessa data.

Art. 7ter

1. Alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

"1. La titolarità della competenza della regione e della Consulta Tecnica Regionale sono così attribuite:

a) ai Comuni le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti interamente nel proprio territorio;

b) alla Province le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo, ricadenti in più territori comunali.

2. La Consulta Tecnica Regionale continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge 10 novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più Province e per quelle di interesse regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, individua le categorie di opere di interesse regionale e le materie di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18 da riservare alla competenza della Consulta Tecnica Regionale.

4. L'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province, sono esercitate dai responsabili del procedimento, nominati ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, che possono avvalersi, ove necessario per la trattazione di speciali problemi, dell'apporto di studiosi e tecnici esperti anche non appartenenti alle rispettive amministrazioni.".

2. Le norme in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. I progetti sottoposti all'esame della Consulta Tecnica Regionale e non esaminati entro il termine di cui al precedente comma 3, sono restituiti ai Comuni e alle Province secondo le rispettive competenze".

Art. 7quater

RUBRICA 3[^]

Istruzione, cultura e tempo libero

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

RUBRICA 4[^]

Sicurezza sociale

Art. 14

Art. 15

Art. 16⁹

Art. 17¹⁰

1.

2.

3.

⁹Gli articoli dall'8 al 16 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁰I commi dall'1 al 2 e dal 4 al 9 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

4.

5.

6.

7. All'articolo 16, comma 1, secondo tratto, della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 dopo la parola "minori", sono aggiunte le seguenti parole: "sottoposti anche a provvedimenti dell'autorità giudiziaria".

8. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n.21 le parole "dall'articolo 14", sono sostituite dalle parole "dagli articoli 14 e 16".

9. All'articolo 2, comma 3, punto 3), della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 dopo le parole "assistenti sociali", sono aggiunte le seguenti parole: "pedagogisti, psicologi e titoli equipollenti nel settore socio-assistenziale".

Art. 18

Art. 19

Art. 20

RUBRICA 5[^]
Agricoltura

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24¹¹

Art. 25

1.

2. ¹²

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 "Norme per lo sviluppo dell'apicoltura", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 300.000.000.

Art. 26

Art. 27

Art. 28

¹¹Gli articoli dal 18 al 24 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹²I commi 1 e 2 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Art. 29

RUBRICA 6[^] **Attività produttive extragricole**

Art. 30

Art. 31

Art. 32¹³

Art. 32 bis

1. All'articolo 32 della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 sono apportate le seguenti variazioni ed integrazioni:

1) Al secondo comma, dopo le parole "fondo regionale di" sono inserite le parole "prevenzione e";

2) Il terzo comma è sostituito dal seguente:

“3. Lo stanziamento di cui al precedente comma 2 è destinato alle seguenti iniziative:

a) lire 1.500.000.000 per l'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

b) lire 500.000.000 per contributi alle fondazioni ed associazioni operanti in Calabria inserite negli elenchi di cui all'articolo 3 del DPR 11 giugno 1997, n. 315 secondo le modalità previste dall'articolo 4 dello stesso decreto”.

3) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"4. La gestione della somma di cui alla lettera a) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell'Assessorato all'Industria che provvederà, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità stessa, di un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento dell'importo del mutuo concesso ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni. Per usufruire dei contributi i soggetti interessati devono far pervenire al competente Assessorato apposita istanza corredata del contratto di mutuo stipulato ai sensi della citata legge n. 108/96 e successive modificazioni.

5. La gestione delle somme di cui alla lettera b) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell'Assessorato all'Industria che provvederà, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità stessa, di un contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'importo ritenuto ammissibile. Per usufruire dei contributi le Fondazioni ed Associazioni operanti nel territorio regionale devono far pervenire al competente Assessorato apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:

a) l'ammontare del contributo richiesto;

¹³Gli articoli dal 26 al 32 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

b) il numero del c/c bancario sul quale accreditare il contributo;

c) copia delle convenzioni in atto con gli Istituti di credito per la prestazione delle garanzie e per le finalità previste dall'articolo 15, comma 6, della legge n. 108/96 e successive modificazioni;

d) il rendiconto relativo all'ultimo anno, regolarmente approvato.

6. Le elargizioni da parte delle Fondazioni ed Associazioni possono essere concesse anche a favore di soggetti danneggiati da attività estorsive individuate dagli articoli 6 e 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 4 della medesima legge.

7. Le Fondazioni ed Associazioni sono tenute alla rendicontazione annuale delle attività svolte che saranno oggetto di apposita relazione al Consiglio regionale da parte dell'Assessore all'Industria, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione."

2. All'onere derivante dal precedente comma 2 si provvede con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 già impegnato a carico del capitolo 6122206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

3. ¹⁴

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37¹⁵

Art. 37 bis¹⁶

1. I termini entro i quali le Commissioni consiliari permanenti devono esprimere tutti i pareri previsti dalle leggi regionali sulle delibere della Giunta regionale, sono stabiliti in trenta giorni a decorrere dalla data di acquisizione delle richieste. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevolmente espressi.

1 bis. Per i pareri vincolanti la Giunta regionale può deliberare l'acquisizione del parere favorevole e ne sospende l'esecutività fino al pronunciamento della Commissione che comunque deve intervenire non oltre ulteriori 30 giorni¹⁷.

¹⁴Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 13 settembre 1999, n. 27.

¹⁵Gli articoli dal 33 al 37 sono abrogati dalla L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

¹⁶Articolo interpretato autenticamente dall'articolo unico della L.R. 13 novembre 2002, n. 42, nel senso che non trova applicazione per quei casi in cui è previsto il parere vincolante delle commissioni permanenti.

¹⁷ Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. 13 novembre 2002, n. 43.

2. Per le delibere già acquisite, i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale vigente in contrasto con il presente articolo.

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43¹⁸

¹⁸Gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.